

N. 5434 Repertorio * N. 4560 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI FONDAZIONE


Repubblica Italiana

Registrato a:
Lamezia Terme
il 10/02/2021
n. 425
Serie 1T

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di gennaio
in Catanzaro alla via Carlo V n.193

29 gennaio 2021

Innanzi a me, dottoressa Sabrina Marino, Notaio in Lamezia
Terme, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, alla pre-
senza dei testimoni, aventi i requisiti di legge, Alida Chia-
ravalloti nata a Catanzaro il 12 agosto 1982 ivi residente in
via Daniele, 38 e Rosaria Galera nata a Catanzaro il 14 otto-
bre 1975 ed ivi residente in via Barlaam da Seminara 33/A



è comparso

- Antonio Coccimiglio nato ad Amantea (CS) il 25 ottobre 1936
e residente in Catanzaro in Viale De Filippis 326, codice fi-
scale CCCNTN36R25A253B, il quale interviene al presente atto
nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della
Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso O.N.L.U.S., con
sede legale in Catanzaro alla Via Carlo V n. 193, (P.I./C.F.
97024270791), numero telefonico 0961/759550, PEC: fondazio-
ne@pec.antiusuracz.it, munito degli occorrenti poteri attri-
buiti dallo statuto sociale.

Detta componente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di assistere, redigendone pubblico verbale,

all'adunanza dell'Assemblea della predetta fondazione, indetta per questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ordine del giorno:

- modifiche da apportare allo Statuto della Fondazione per adeguarlo alle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 recante CODICE DEL Terzo Settore a norma dell'art.1 comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016 n.106".

A ciò aderendo, io Notaio, dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dei vigenti patti sociali, il sopra costituito Presidente, la quale constata e fa constatare quanto segue:

- che l'assemblea è convocata nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto;

- che sono presenti in proprio e per delega acquisita agli atti sociali i seguenti soci:

- se medesimo in qualità di socio e Presidente;

- **Barbaro Domenico** nato a Catanzaro il 06.01.1951, ivi residente in via Marcantonio Colonna, 5, codice fiscale ERBDNC51A06C352N;

- **Arena Giulio** nato a Catanzaro il 16.02.1955 e residente in Simeri Crichi (CZ) in via Lacuni, 20, codice fiscale RNA-GLI55B16C352P

- **Silvestre Giuseppe** nato a Torre di Ruggiero (CZ) il 12.02.1943 ed ivi residente in via G. di Tarsia, 2, codice fi-

scale SLVGPP43B12L240S

- Cusano Nicola nato a Vitulano (BN) il 04.05.1944 e residente

in Catanzaro alla Via Piano Grande, 8, codice fiscale

CSNNCL44E04M093C

- che pertanto l'assemblea è regolarmente convocata ed idonea

a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del

giorno sul quale tutti gli intervenuti dichiarano di essere

informati.

Passando alla sua trattazione, il Presidente sulla base delle

precedenti delibere fa presente che occorre adeguare lo statu-

to della fondazione alle recenti normative relative alla ri-

forma del Terzo Settore anche con riguardo alla disciplina

tributaria applicabile agli enti rientranti in tale categoria.

E' necessario, perciò, procedere ad una drastica revisione

statutaria, adeguandola, come detto alla nuova normativa, più

favorevole dal punto di vista fiscale, e dare, inoltre, mag-

giore chiarezza alla formulazione degli scopi e delle finalità

della Fondazione, conformandoli alle prescrizioni di cui al

citato Decreto Legislativo modificando altresì la denominazio-

ne della fondazione in "Fondazione Antiusura Santa Maria


del Soccorso E.T.S." Ente Filantropico del Terzo Settore.

In particolare le modifiche avranno ad oggetto l'integra-

zione degli scopi ed attività, il patrimonio e le entra-

te, le cariche di Presidente, consiglieri, organo di con-

trollo e revisori, l'attività di volontariato, il bilan-



cio di esercizio ed i libri sociali, la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Dopo breve ed esauriente discussione, viste le motivazioni adottate dal Presidente, l'assemblea, ravvisata la necessità della revisione statutaria, con voto unanime espresso per alzata di mano,

delibera:

- di approvare le modifiche proposte dello Statuto della Fondazione che, nella nuova versione, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- di confermare tutte gli altri patti e condizioni dello statuto qui non modificati;

- di dare ampio e contestuale mandato al Presidente di compiere tutti gli atti necessari all'adeguamento.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore quindici.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, unitamente all'allegato, al Comparente il quale con i testimoni e me notaio lo sottoscrive alle ore quindici e dieci dopo che da me interpellato lo ha approvato dichiarandolo conforme alla sua volontà

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da notaio il presente atto consta di pagine intè-

re cinque e sin qui della sesta di due fogli.

F.to

Antonio Coccimiglio

Alida Chiaravallotti

Rosaria Galera

Sabrina Marino



STATUTO

Della "Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso E.T.S."

Ente Filantropico del Terzo Settore

codice fiscale 97024270791

sede: Via Carlo V n.193, 88100 Catanzaro

Art.1 - Denominazione e natura

1.1 Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, l'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, ente civilmente riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 31 gennaio 1987, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro al n. 84, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è stata costituita la Fondazione di Solidarietà umana denominata "Fondazione Santa Maria del Soccorso O.N.L.U.S."

1.2 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 D.Lgs. 117/2017, la Fondazione assume la denominazione di "Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso E.T.S." - Ente Filantropico del Terzo Settore. Codesta denominazione sarà utilizzata negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni al pubblico, così come gli estremi dell'iscrizione.

1.3 La Fondazione si ispira ed applica i principi del terzo settore enunciati nel D.Lgs. 117/2017 ed è soggetta alle norme

del Codice Civile contenute nel Libro I Titolo II Capo II.

Art. 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Catanzaro alla Via Carlo V n.193.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà cambiare la sede sociale, ovvero istituire una o più sedi secondarie. Per sede secondaria si intendono centri di ascolto dislocati nel territorio diocesano, e comunque di operatività della Fondazione, che sono in stretto contatto con gli operatori della sede centrale. L'attività di tali centri di ascolto garantisce e agevola il contatto tra Fondazione ed assistiti. Il loro funzionamento è disciplinato con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Scopi ed attività

3.1 La Fondazione non ha fini speculativi o di lucro ed è costituita per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed i principi e i valori cristiani, quale la promozione della persona umana mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ex art. 5 comma 1 lett. u, v, w del D.Lgs 117/2017.

3.2 La Fondazione ha come scopo proprio e particolare di:

3.2.1 Rispondere alle domande di prestito antiusura. All'uopo gli assistiti dovranno dimostrare, con idonea documentazione in loro possesso, la sussistenza di quattro criteri di meritevolezza: L'effettivo stato di bisogno del richiedente; Serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di biso-

gno; Capacità di rimborso in base al reddito ed alla situazione patrimoniale; Fondare prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura; Residenza nel territorio della regione Calabria; Intervenire per assicurare la salvezza economica di persone e famiglie. La Fondazione, prestando idonee garanzie e utilizzando i fondi di provenienza statale, consente l'accesso al credito dei propri assistiti presso gli istituti bancari convenzionati con obbligo di restituzione di quanto prestato da parte degli assistiti stessi, Istruire i propri assistiti all'uso responsabile del denaro, per questo motivo l'opera della Fondazione ha carattere di straordinarietà.

La Fondazione, per il conseguimento degli scopi sociali, si impegna, inoltre, a: Sensibilizzare la pubblica opinione, gli enti, le istituzioni sul grave fenomeno dell'usura mediante convegni, dibattiti, incontri ovvero servendosi di altri adeguati mezzi di comunicazione. Promuovere studi e ricerche, anche accedendo a programmi europei, statali e regionali, per la realizzazione della propria attività e per favorire il lavoro parlamentare dei rappresentanti locali per la formulazione di adeguate proposte legislative e per ogni altra iniziativa.

Prestare gratuita consulenza, assistenza morale e solidarietà alle famiglie, ai lavoratori ed a tutti coloro che possono essere vittima dell'usura. Usare azioni pedagogiche e formative per promuovere una necessaria cultura antidebito. Sensibilizzare, anche con l'ausilio degli strumenti all'uopo necessari,

gli eventuali usurati in ordine all'obbligo morale e giuridico di denunciare alle autorità competenti i fatti costituenti il reato di usura e le vessazioni a cui vengono sottoposti, nonché di costituirsi parte civile nei procedimenti penali che dovessero essere promossi. Associarsi ad altri enti aventi finalità similari, anche in altre regioni, attivandosi per la creazione di una rete ultraregionale tra i vari enti. La Fondazione può, inoltre, svolgere attività di attribuzione diretta senza corrispettivo di somme di denaro provenienti da fondi propri, sotto forma di sussidi, contributi, ovvero ogni altra forma di sostegno economico. Per la prevenzione dell'usura, che costituisce lo scopo primario di essa, la Fondazione opera secondo le direttive dell'art. 15 della legge 108/1996. Al di fuori di quelle sopra elencate la Fondazione non potrà svolgere attività diverse, fatta eccezione per quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura, in quanto integrative di esse.

Art. 4 - Attività diverse, secondarie e strumentali

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulte-

riori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 6 - Patrimonio ed entrate

6.1 La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comuni denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano distribuzione indiretta di utili tutte le distribuzioni, le corrisposizioni, le retribuzioni, l'acquisto di beni o servizi, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi previste nell'art. 8 D.Lgs. 117/2017 cui il presente comma rimanda.

6.2 La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.3 Il patrimonio della Fondazione è così composto: Dalla dotazione iniziale, costituita dall'Arcidiocesi di Catanzaro Squillace di € 51.645,69 quale risulta dall'atto costitutivo. Dalle elargizioni effettuati da varie parrocchie, dall'Arcidiocesi, nonché da privati e da enti pubblici pari ad

€ 51.645,69. Tale patrimonio sarà incrementato da beni immobili e mobili che, in qualsiasi modo, la Fondazione potrà acquistare successivamente, a titolo gratuito e oneroso, da crediti ed entrate varie. Per il suo mantenimento e funzionamento, la Fondazione si avvale oltre che dei proventi del suo patrimonio, anche di eventuali contributi, sovvenzioni o elargizioni di privati, enti pubblici e privati, nonché di eventuali introiti derivanti dall'espletamento della sua attività.

Art. 7 - Organi della Fondazione

7.1 Sono organi della Fondazione: Il Presidente, Il Vice Presidente, Il Presidente Onorario, Il Consiglio di Amministrazione, Organo di Controllo o Revisore legale dei Conti, Comitato Onorario

7.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Art. 8 - Il Presidente

8.1 Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio ed è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

8.2 Ha firma sociale, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, compie tutti gli atti di gestione e di amministrazione ordinaria e straordinaria che dallo statuto non siano espressamente riservati al Consiglio di Amministrazione.

8.3 In caso di urgenza potrà provvedere anche nelle materie demandate al Consiglio, il quale a sua volta provvederà alla

ratifica degli atti e dell'attività esercitata nella prima seduta successiva al loro compimento.

8.4 Il presidente, entro 30 giorni dalla notizia della sua nomina, deve chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché specificare di avere la titolarità della rappresentanza sostanziale e processuale dell'ente.

Art. 9 - Il Vice Presidente

9.1 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

9.2 Lo stesso sostituisce il presidente ed esercita le relative funzioni nel caso in cui questo sia assente o impedito.

Art. 10 - Il Presidente Onorario

10.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario, individuato tra coloro che si siano distinti per meriti particolari rispetto alla realizzazione dello scopo della Fondazione.

10.2 Il Presidente Onorario è organo consultivo e può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fornendo parere non vincolante sulle questioni oggetto dell'ordine del giorno.

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione

11.1 Nelle fondazioni del terzo settore è presente un organo di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è costitu-

ito da cinque membri, di cui tre nominati dall'Arcivescovo della Diocesi di Catanzaro-Squillace e due nominati dal Comitato d'Onore, costituito dalle Parrocchie che hanno contribuito allo stanziamento iniziale del patrimonio della Fondazione. La scelta degli amministratori può avvenire anche tra coloro i quali prestano la loro opera alla Fondazione a qualunque titolo. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 ter C.C.

11.2 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.

11.3 I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso la Fondazione dell'esecuzione del loro mandato.

11.4 Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2382 c.c. ai sensi dell'art. 2383 gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi.

11.5 Gli amministratori sono rieleggibili, e oltre che per scadenza del mandato, cessano dalla carica per morte, recesso o per esclusione. L'esclusione si verifica di diritto nel caso di assenza di un consigliere a tre sedute consecutive del medesimo consiglio, mentre è pronunciata dal consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta con provvedimento motivato, nei casi in cui il consigliere si sia reso responsabi-

le di gravi e documentate mancanze, ovvero abbia riportato condanna penale definitiva per reati perseguibili d'ufficio e, comunque, per reati contro il patrimonio ed in particolare per il reato di usura, contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica ed il buon costume, il sentimento religioso e la pietà dei defunti. Ricorrendo uno degli eventi comportanti cessazione dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, lo stesso Consiglio provvederà alla sua sostituzione fino al termine dell'esercizio dell'organo amministrativo.

Art. 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri generali di indirizzo e coordinamento dell'attività della Fondazione, traccia le linee di gestione, di organizzazione e di sviluppo. In particolare i suoi compiti sono: Nomina del Presidente e del Vice Presidente tra i suoi membri e, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico; Approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuale; Adozione degli atti deliberativi concernenti attività, atti e contratti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nonché l'affidamento a terzi, mediante convenzioni o conferimenti unilaterali di incarico, di proprie attività o servizi; Approvazione e modifica dello statuto; Nomina del Revisore dei Conti e, qualora in forma collegiale, dei suoi membri e del suo presidente; Approvazio-

ne, modifica ed abrogazione dell'eventuale regolamento interno per l'attuazione dello statuto; Assunzione e licenziamento del personale; Nomina e revoca di propri rappresentanti presso enti, organismi, aziende, società ed istituzioni costituiti dalla stessa Fondazione oppure ad iniziativa di terzi; Trasferimento della sede sociale e l'istituzione di sedi secondarie, succursali e rappresentanze in altre località del territorio italiano; Scioglimento della Fondazione; Deliberazione sugli affari oggetto dell'ordine del giorno; Stabilire ogni anno la somma del proprio patrimonio mobiliare disponibile da destinare ad elargizioni, sovvenzioni ed aiuti economici diretti a titolo di beneficenza esclusivamente per scopi antiusura. Tale elargizione non potrà complessivamente in nessun caso superare il 10% del patrimonio mobile disponibile della Fondazione ad inizio di ogni anno finanziario; Deliberare sulle tipologie di spese sostenute dai volontari per le quali è ammesso il rimborso.

Art. 13 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di Ammi-

nistrazione

13.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 1 (una) volta al mese. È convocato mediante lettera, email o avviso scritto telefoni-

co (messaggio) contenente l'ordine del giorno, data e ora della riunione, inviati 4 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.2 L'adunanza del Consiglio è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito in presenza di un numero di consiglieri non inferiore a tre; approva le deliberazioni a maggioranza assoluta di voto dei consiglieri presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.3 In caso di modifiche statutarie, il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di due terzi dei membri in carica. Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri in carica.

13.4 In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

13.5 Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; Sia consentito al Segretario, chiamato a redigere il verbale, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Organo di Controllo o Revisore legale dei Conti

14.1 Essendo stati superati i limiti patrimoniali ex art. 30

D.Lgs 117/2017 la Fondazione deve avere un organo di controllo eletto dal Consiglio di Amministrazione, è rieleggibile, dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della sua carica.

14.2 L'organo di controllo può essere collegiale, e quindi composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile; oppure a composizione monocratica, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c .c..

14.3 L'organo di controllo è organo consultivo-contabile che vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione. In particolare: Accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio sociale alle risultanze dei libri contabili. Attesta che quest'ultimo è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Attesta l'osservanza dei principi ex art 2426 cc per la valutazione del patrimonio; Monitora l'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'attività sociale. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.4 Le risultanze degli accertamenti eseguiti sono annotate sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

14.5 Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al Registro dei Revisori dei conti, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

14.6 Il bilancio di previsione deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione ai revisori almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione in cui deve essere discusso.

I revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione.

Art. 15 - Comitato Onorario

15.1 Il Comitato Onorario è costituito, inizialmente, dal fondatore, ossia dall'Arcivescovo e dalle Parrocchie che hanno contribuito allo stanziamento iniziale del patrimonio della Fondazione.

15.2 L'arcivescovo della Diocesi di Catanzaro-Squillace potrà, a suo insindacabile giudizio, ammettere, quali membri del suddetto comitato, anche persone fisiche, associazioni, enti o altre istituzioni, i quali saranno rappresentati in seno allo stesso da un loro incaricato.

15.3 Lo stesso espleta le seguenti attività: Esprimere parere non vincolante su qualunque argomento, atto o attività che il Consiglio di Amministrazione sottopone al suo esame. Eleggere tra i propri membri il Presidente e il Segretario del Comitato Onorario, i quali rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti e, al pari del Comitato stesso, hanno solamente funzione consultiva. Eleggere, a maggioranza dei presenti, i propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione e, qualora si verifichi una vacanza, provvedere entro un mese alla nomina del sostituto. Accettare, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nuovi membri del Comitato Onorario, in quali una volta accettati vengono equiparati a tutti gli effetti ai fondatori. Ogni membro può farsi rappresentare in seno al Comitato Onorario da un altro membro regolarmente riconosciuto il quale non può rappresentare più di 2 (due) deleganti.

Art. 16 - Il Direttore

16.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione previo parere positivo espresso dall'Arcivescovo della Diocesi di Catanzaro-Squillace.

16.2 Lo stesso istruisce le pratiche per le sedute del Consi-

glio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle sue delibere

ed espleta l'attività delegatagli dal Consiglio stesso o dal

suo Presidente.

16.3 Il medesimo Direttore, ove nominato, funge da segretario

del Consiglio di Amministrazione ed ha l'obbligo di riferire

allo stesso sugli atti compiuti e sull'attività esercitata.

16.4 Dirige l'attività della Fondazione ed è responsabile del

suo funzionamento amministrativo, organizzativo e contabile.

Cura la tenuta della contabilità ed elabora il bilancio pre-

ventivo e quello consuntivo da sottoporre al Consiglio di Am-

ministrazione.

Art. 17 - La Segreteria Amministrativa

17.1 La segreteria amministrativa cura il regolare svolgimento

delle attività connesse al ruolo.

17.2 Costituiscono attività specifiche dell'ufficio: Archivia-

zione, organizzazione, stesura di documenti. Organizzare la

riparazione e il mantenimento delle attrezzature d'ufficio.

Ordinare i materiali mancanti e mantenere l'inventario, sostit-

tuendo e rimpiazzando eventuali attrezzature. Curare il rap-

porto con gli assistiti, preparare ed smistare la documenta-

zione da essi consegnata. Gestire il calendario e coordinare

il flusso di lavoro. Eventuale esecuzione di provvedimenti del

presidente e/o del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Responsabilità

I membri del consiglio di amministrazione sono responsabili verso la Fondazione dell'esecuzione del loro mandato. Il potere di rappresentanza è generale, e le sue limitazioni sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori, i direttori (generali), i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 19 - Volontario e attività di volontariato

19.1 La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

19.2 Il volontario è colui che presta la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, né anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e di bene comune.

19.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro

limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite

dall'ente stesso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

19.4 Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertifi-

cazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 purchè non superino

l'importo di € 10,00 giornaliera ed € 150,00 mensili e il Con-

siglio di Amministrazione delibera sulle tipologie di spese

per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Le dichia-

razioni mendaci sono perseguibili penalmente.

19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi

forma di lavoro subordinato, autonomo o comunque retribuito

con l'ente tramite il quale il volontario svolge la propria

attività volontaria.

19.6 Le disposizioni di cui ai commi precedenti e dunque la

qualifica di volontario non si applicano agli operatori volon-

tari del servizio civile universale, al personale impiegato

all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione

internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che pre-

stano le attività di cui alla legge 74/2001.

19.7 I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni

e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di vo-

lontariato, e per la responsabilità civile verso i terzi.

19.8 Non si considera volontario colui che occasionalmente co-

adiuvi gli organi sociali ex art 18

Art. 20 - Bilancio sociale

20.1 La Fondazione è tenuta alla redazione del bilancio sociale ed alla relazione al bilancio che ne illustra le poste, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

20.2 Il bilancio deve essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio nazionale del Terzo Settore. Tale bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato nel sito internet della Fondazione stessa.

20.3 La Fondazione si impegna a pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi, corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di Amministrazione e Controllo ed ai dirigenti.

Art. 21 - Bilancio di esercizio

21.1 La Fondazione può incaricare un professionista esterno ad essa alla redazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente.

21.2 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo interno competente a porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla

redazione dei bilanci.

21.4 Il bilancio preventivo dovrà essere approvato entro il 30 settembre di ciascun anno, mentre entro il successivo 31 marzo dovrà essere approvato il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

21.5 Nel caso in cui la Fondazione preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5 D.Lgs. 117/2017 e quindi con carattere secondario e strumentale, di tale carattere dell'attività, l'organo incaricato alla redazione del bilancio ne deve fare menzione nel bilancio stesso.

Art. 22 - Libri sociali obbligatori

22.1 Oltre le scritture contabili, la Fondazione deve tenere: Il libro dei volontari. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 23 - Lavoro negli enti del Terzo settore

I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da

calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.

Art. 24 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

24.1 La Fondazione si estingue per le cause previste dagli artt. 27 e 28 C.C.

24.2 Qualora si verifichi una causa di estinzione il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità dei componenti e provvede alla nomina dei liquidatori e delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui all'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

24.3 Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali

25.1 Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del terzo Settore continuano ad applicarsi le norme e la denominazione previgente ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione della Fondazione nei registri delle O.N.L.U.S.

25.2 Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile, e in subordine alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché alle vigenti disposizioni in materia di E.T.S. contenute nel D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e proroghe.

F.to

Antonio Coccimiglio

Alida Chiaravalloti

Rosaria Galera

Sabrina Marino

Copia conforme all'originale, in più fogli
muniti delle prescritte firme, nei miei rogiti.
Lamezia Terme, 15 febbraio 2021

Loce



